



Corte III
C-3202/2012

Sentenza del 16 gennaio 2013

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber,
cancelliere Dario Quirici.

Parti

A. _____,
rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE**, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 18 maggio 2012.

Ritenuto in fatto che:

mediante decisione del 18 maggio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la terza domanda di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera presentata dalla cittadina italiana A._____, nata l'...,

il 14 giugno 2012 l'assicurata, rappresentata dal Patronato INAS, ha depositato, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), un ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo la concessione di una rendita intera e la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie,

a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto un certificato del Dott. B._____del 13 giugno 2012 nonché un certificato del Dipartimento ... di ... del 20 dicembre 2011,

il Tribunale, con ordinanza del 15 giugno 2012, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso e alla documentazione esibita,

il 4 luglio 2012, il Patronato INAS ha ancora trasmesso un certificato del 2 luglio 2012 steso dal Dott. C._____ ed un nuovo certificato del 19 giugno 2012 dell'Ospedale ... di ... nonché il questionario relativo alla domanda di gratuito patrocinio,

l'UAIE nella risposta al ricorso del 27 luglio 2012 ha quindi proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata,

con replica del 22 agosto 2012, il Patronato INAS ribadisce le proprie conclusioni tendenti al riconoscimento di una rendita d'invalidità,

nella sua duplica del 27 novembre 2012, l'UAIE, dopo aver sottoposto l'incarto al SMR (rapporto del 14 novembre 2012), ha postulato l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti, considerata la necessità di esperire una perizia psichiatrica,

mediante ordinanza del 14 dicembre 2012, copia della risposta dell'autorità inferiore e della relazione del SMR sono state inviate al ricorrente,

e considerato in diritto che:

in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),

secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto,

il ricorso, depositato il 14 giugno 2012, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),

il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito,

l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA),

al modo di procedere proposto dall'amministrazione è dunque opportuno prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria dal punto di vista psichiatrico appare indispensabile alla luce della documentazione esibita in sede di ricorso,

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia con investigazioni complementari di natura psichiatrica,

se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata, in concreto, se si considerano le lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),

visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e pertanto la domanda di esenzione delle spese processuali è divenuta priva d'oggetto,

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,

visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore,

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 18 maggio 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2.

Non si percepiscono spese di procedura e la richiesta di esenzione dalle spese giudiziarie è priva d'oggetto.

3.

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

4.

Comunicazione:

- al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Dario Quirici

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: